

**D.R. n 1707
del 16 Giugno 2008 , abrogativo del
D.R. n. 200 del 21.12.2001 e dei D.R.
successivi di modifica ed integrazioni**

**REGOLAMENTO D'ATENEO
IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA**

TITOLO I - PARTE GENERALE

**Art. 1
(oggetto e ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità per le strutture dell'Università degli Studi della Calabria ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca italiani e internazionali e ne disciplina le attività in conformità ai criteri generali determinati dal "regolamento in materia di dottorato di ricerca" emanato con D.M. n. 224 del 30.4.1999.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro coordinamento e la loro valutazione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, gli obblighi ed i diritti dei dottorandi, nonché le convenzioni istitutive di corsi di dottorato di ricerca ed aggiuntive di posti già istituiti.
3. Le procedure relative alla composizione e alla nomina delle commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono definite in attuazione delle norme previste dal D.P.R. 382/80 e dal D.P.R. 387/97.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - per "UniCal": l'Università degli Studi della Calabria;
 - per "sede amministrativa": l'Università che istituisce e gestisce un corso di dottorato di ricerca;
 - per "sede consorziata": il soggetto pubblico, comprese le Università, o il soggetto privato che aderisce ad un corso di dottorato di ricerca istituito e gestito da altra Università;
 - per "corso di dottorato di ricerca": un corso di studi di durata almeno triennale vertente su argomenti propri di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - per "corso di dottorato di ricerca internazionale": un corso di dottorato di ricerca istituito in base ad un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale;
 - per "Ministero": il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ovvero il Ministero competente in materia di Dottorati di Ricerca.

**Art. 2
(Finalità dei corsi di dottorati di ricerca)**

1. I corsi di dottorato di ricerca costituiscono parte integrante dell'offerta didattica di terzo livello dell'UniCal.
2. I corsi di dottorato di ricerca devono prevedere attività didattiche, eventualmente valutate in crediti didattici, svolte attraverso moduli didattici, seminari di alta qualificazione, organizzati anche in sinergia con le altre iniziative didattiche dell'UniCal, e appropriate attività di ricerca. Il complesso di tali attività deve consentire:
 - a. l'ampliamento ed il consolidamento della formazione di base nonché l'acquisizione di opportune conoscenze specialistiche, da conseguire attraverso la frequenza di moduli didattici;
 - b. l'acquisizione di specifiche tecniche operative e di metodologie di ricerca, attraverso la frequenza di qualificate strutture produttive e/o di ricerca;
 - c. lo sviluppo di un appropriato progetto di ricerca volto alla acquisizione di risultati originali, possibilmente suscettibili di pubblicazione in sedi scientifiche di riconosciuto valore nazionale ed internazionale; tale ricerca costituisce la base per la elaborazione della tesi necessaria al conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. Gli obiettivi formativi e i programmi di studio per ciascun corso di dottorato di ricerca dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, anche attraverso mezzi telematici, al fine di assicurare il più ampio confronto nell'ambito della comunità scientifica.
4. Nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'UniCal e i predetti soggetti, anche in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

(collaborazione con altre università o altri soggetti)

1. L'UniCal istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in collaborazione o consorzio con altre università italiane e straniere o soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture ed attrezzature idonee, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 1 del D.M del 30.4.1999, ovvero partecipa a corsi di dottorato istituiti da altre sedi universitarie, previa stipula di apposita convenzione o a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale.

Art. 4

(tematiche scientifiche e denominazioni)

1. Le tematiche scientifiche e le relative denominazioni dei corsi di dottorato di ricerca devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di un'aggregazione di più settori.

TITOLO II - PROCEDURA DI ISTITUZIONE DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 5

(durata e numero di studenti minimo)

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata almeno triennale.
2. In casi specifici ed esaurientemente motivati nella proposta di istituzione di cui al successivo art. 8 potrà essere prevista una durata maggiore.

3. Ogni corso di dottorato di ricerca dovrà prevedere un minimo di tre studenti partecipanti per ogni ciclo attivato.

Art. 6

(corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa UniCal)

1. I corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa l'UniCal sono istituiti e attivati dal Rettore con proprio decreto su proposta, approvata secondo le modalità del successivo art. 10, di uno o più Consigli di Dipartimento o delle competenti strutture di coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto.

Art. 7

(corsi di dottorato di ricerca istituiti in collaborazione con altri soggetti)

1. Qualora l'UniCal istituisca un corso di dottorato di ricerca in collaborazione con altri soggetti, questi ultimi debbono impegnarsi ad osservare il presente regolamento.
2. I rapporti tra i soggetti partecipanti al consorzio sono definiti mediante convenzione.
3. Le convenzioni possono essere stipulate successivamente anche su corsi di dottorato di ricerca già istituiti.
4. In particolare, la convenzione stabilisce l'impegno organizzativo e didattico a carico delle Università consorziate e le modalità di ripartizione degli oneri finanziari tra le parti dell'accordo.

Art. 8

(contenuti della proposta di istituzione)

1. La proposta di cui al precedente art. 6 deve indicare, fra l'altro:
 - a) la denominazione completa del titolo che si consegue al termine del ciclo di attività previo superamento dell'esame finale;
 - b) il Dipartimento o la Struttura di coordinamento della ricerca universitaria, determinata dallo Statuto, presso cui si propone abbiano Sede gli Organi del corso di dottorato di ricerca.
 - c) i temi di ricerca, definiti all'interno dei settori scientifico-disciplinari individuati dal Ministero;
 - d) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di dottorato di ricerca, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche eventualmente articolati in curricula paralleli;
 - e) i requisiti di partecipazione al concorso di ammissione al corso di dottorato di ricerca;
 - f) i tempi e le sedi di addestramento, specificando in modo particolare la previsione di periodi formativi all'estero che non possono superare, per ogni dottorando, la metà della durata del corso di dottorato di ricerca;
 - g) le strutture utilizzabili;
 - h) il piano finanziario, il centro di spesa e le eventuali fonti di finanziamento esterno;
 - i) le eventuali altre sedi universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e finanziario, descritto in una loro lettera d'intenti;
 - j) gli eventuali soggetti privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione del corso di dottorato di ricerca, che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una lettera di intenti;
 - k) la composizione del Collegio dei docenti di cui al successivo art. 19, con un numero di componenti non inferiore a diciotto (compreso il Coordinatore), corredata di curriculum scientifico degli stessi;
 - l) l'indicazione del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca;

m) la giustificazione dell'inopportunità di una eventuale confluenza in corsi affini già attivati presso l'UniCal;

2. La proposta di istituzione, con allegate delibere dei Consigli delle strutture proponenti, deve essere sottoscritta da un docente di prima fascia, a tempo pieno, con funzione provvisoria di Coordinatore, fino alla elezione del Coordinatore, che deve avvenire entro 30 giorni dal Decreto Rettorale istitutivo.

Art. 9

(regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca)

1. In allegato alla proposta di istituzione deve essere prodotto il “regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca” che deve obbligatoriamente indicare:
 - a. il programma formativo didattico-scientifico, nel quale vengano indicati specificamente le modalità di svolgimento dei corsi, la previsione di periodi all'estero, la collaborazione con organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali;
 - b. la consistenza numerica del Collegio dei docenti di cui al successivo art. 19, divisa per fasce di appartenenza;
 - c. la composizione del Corpo docente, di cui al successivo art. 21;
 - d. le modalità e i tempi per la presentazione dei programmi di ricerca, oggetto della tesi di dottorato, dei risultati e della loro discussione, nonché le modalità ed i criteri di valutazione dell'attività di ricerca svolta e del curriculum formativo dei dottorandi;
 - e. i criteri per la formulazione delle proposte relative alla formazione delle commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione e finale;
 - f. le modalità di nomina degli Organi del corso di dottorato di ricerca;
 - g. la conoscenza di quali lingue sia richiesta per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
 - h. le eventuali forme di attività didattica che possono essere affidate ai dottorandi;
 - i. i criteri, le modalità ed i tempi delle procedure di auto-valutazione interna.
2. Ogni modifica al regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca deve essere approvata da almeno due terzi dei componenti il Collegio dei docenti, deve essere resa nota ai Consigli di Dipartimento o al Consiglio della Struttura di coordinamento della ricerca universitaria che ne ha proposto l'istituzione, e deve essere trasmessa al Nucleo di Valutazione, entro 30 gg. dall'approvazione, per essere sottoposto alla verifica dei requisiti di idoneità. Se il Nucleo di Valutazione non si esprime negativamente in sede di valutazione annuale la modifica è da intendersi approvata.
3. Una copia del regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca va trasmesso all'Ufficio Dottorati dell'Amministrazione UniCal perché provveda alla sua conservazione e ne renda possibile l'eventuale consultazione.

ART. 10

(istruzione delle proposte di istituzione)

1. Le proposte di istituzione, con l'allegato “regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca”, vanno inoltrate al Rettore entro il 31 Gennaio.
2. Esse sono sottoposte al Nucleo di Valutazione interna dell'UniCal, che valuta, fra l'altro, la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 2 del D.M. del 30.4.1999.
3. La Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, di cui al successivo art. 24, esprime il proprio parere.
4. Successivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione verificano la coerenza dei corsi con la programmazione formativa e la disponibilità delle risorse umane e finanziarie

necessarie all'attivazione.

5. A conclusione di queste valutazioni e verifiche il Rettore provvede ad emettere il Decreto di cui al precedente art. 6 e lo trasmette al Ministero entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 11

(numero di posti e di borse di studio assegnati al corso di dottorato di ricerca)

1. Con lo stesso decreto il Rettore stabilisce altresì per ciascuno dei corsi di dottorato di ricerca da attivare:

- a. il numero dei posti assegnati, che non può essere inferiore a tre;
- b. il numero delle borse di studio assegnate, che non può essere inferiore alla metà dei posti assegnati, e l'ammontare delle stesse;
- c. l'ammontare dell'incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero, in ogni caso non inferiore al cinquanta per cento dell'importo della borsa;
- c. l'ammontare del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi a carico dei dottorandi che non rientrano nella categoria di cui alla lettera c) dell'art. 7 del D.M. 30.04.1999;
- d. il numero dei dottorandi esonerati dal contributo.

Art. 12

(incremento del numero di borse)

1. Le strutture proponenti di cui al precedente art. 6 possono incrementare il numero delle borse di studio assegnate al corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'articolo precedente attingendo a propri fondi di ricerca con le modalità definite al comma successivo, oppure mediante stipula di apposita convenzione dell'UniCal con soggetti pubblici e privati.

2. Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di ricerca, dovrà essere assicurata la copertura finanziaria per il periodo della borsa e stipulata apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono i docenti che mettono a disposizione i propri fondi.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE A CORSI DI DOTTORATO DI ALTRA SEDE UNIVERSITARIA

Art. 13

(proposta di adesione)

1. I Consigli di Dipartimento o delle competenti Strutture di coordinamento della ricerca universitaria, determinate dallo Statuto, anche in accordo tra loro, eventualmente sentite le Facoltà interessate, propongono al Rettore l'adesione a corsi di dottorato di ricerca istituiti da altra sede universitaria.

Art. 14

(regolamento d'Ateneo vigente in caso di adesione)

1. In caso di adesione a corso di dottorato di ricerca istituito da altra sede universitaria vigerà il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca della sede amministrativa.

Art. 15

(contenuti della proposta di adesione)

1. La proposta di adesione di cui al precedente art. 13 deve contenere oltre a quanto elencato al precedente art. 8 comma 1:
 - a. l'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza al corso, nonché l'ammontare delle borse di studio da assegnare agli iscritti al corso di dottorato di ricerca;
 - b. il previsto impegno finanziario delle singole sedi consorziate;
 - c. l'apporto dell'UniCal nel contesto didattico-organizzativo e finanziario del corso di dottorato di ricerca;
 - d. la composizione del Collegio dei docenti, la cui consistenza numerica sarà definita dal Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di ricerca della sede amministrativa;
2. Tutte le informazioni richieste nel precedente art. 8 comma 1, nonché le integrazioni elencate al comma precedente, possono essere fornite da un docente dell'UniCal che la Struttura proponente avrà provveduto a designare quale Referente locale del corso di dottorato di ricerca cui si intende aderire.
3. Se il Regolamento d'Ateneo della sede amministrativa prevede il regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca, esso deve essere allegato alla proposta di istituzione.

Art. 16
(istruzione delle proposte di adesione)

1. Le proposte di adesione, sono sottoposte allo stesso iter istruttorio definito dal precedente art. 10, commi 1,2,3,4, con data ultimativa per la loro presentazione al Rettore fissata al 31 Gennaio.
2. A conclusione di tale iter istruttorio il Rettore provvede ad emettere il Decreto di adesione dell'UniCal al corso di dottorato di ricerca di altra sede universitaria, ovvero alla stipula della convenzione con l'altro Ateneo.

Art. 17
(contributo al finanziamento delle borse di studio)

Le strutture di cui al precedente art. 6 possono contribuire al finanziamento delle borse di studio del corso di dottorato di ricerca cui aderiscono in qualità di sede consorziata attingendo dai fondi di ricerca dei docenti interessati.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO E RINNOVO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 18
(Organi del corso di dottorato di ricerca)

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca avente sede amministrativa presso l'UniCal:
 - a. il Collegio dei docenti;
 - b. il Coordinatore.

Art. 19
(Collegio dei docenti)

1. Presso il Dipartimento o presso la Struttura di coordinamento della ricerca universitaria, determinata dallo Statuto, dove è stata approvata l'istituzione di un corso di dottorato di ricerca, viene costituito il Collegio dei docenti, composto inizialmente dai docenti indicati nella proposta di cui al precedente art. 8 lettera k, e presieduto dal Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti non inquadrati in Scuole deve prevedere la presenza di non meno di diciotto componenti tra professori e ricercatori in servizio presso l'UniCal;
3. Possono far parte del Collegio dei docenti professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori inquadrati nel settore o nell'aggregazione di settori scientifico-disciplinari cui il corso di dottorato di ricerca si riferisce.
4. Possono inoltre far parte del Collegio dei docenti, docenti e ricercatori di altre università e/o di enti di ricerca, che svolgano la loro attività di ricerca su tematiche congruenti con il dottorato, in numero non superiore al 50% dei docenti e ricercatori dell'università della Calabria.
5. Successivamente alla istituzione, il Collegio dei docenti può essere integrato con ulteriori componenti, su motivata deliberazione del Collegio dei docenti stesso, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento o della Struttura di coordinamento della ricerca universitaria, determinata dallo Statuto che ne ha proposto l'istituzione, al Senato Accademico, alla Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, ed al Nucleo di Valutazione. Con le stesse modalità il Collegio può provvedere alla sostituzione del Coordinatore e/o di un componente, che ne faccia motivata richiesta.
6. Il Collegio dei docenti si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno.
7. Il Collegio dei docenti provvede, con le modalità stabilite dal regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca, a:
 - a. proporre i nominativi, da fornire al Rettore, per la composizione della Commissione per l'accesso al corso di dottorato di ricerca e della Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. La comunicazione della composizione della Commissione per l'accesso al corso di dottorato deve essere inoltrata da parte dei Coordinatori entro il 10 settembre di ogni anno;
 - b. individuare idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi ed i relativi supervisori, scegliendoli anche fra docenti esterni al Collegio;
 - c. valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio, anche al fine dell'ammissione all'anno successivo;
 - d. proporre l'esclusione dei dottorandi dal corso ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 46;
 - e. individuare il percorso formativo e l'argomento della tesi di ricerca di ciascun dottorando;
 - f. ammettere all'esame finale i dottorandi, dopo aver valutato la tesi di dottorato, o proporre la revisione di tutta la tesi o di alcune sue parti;
 - g. predisporre e curare lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - h. deliberare sulle modifiche al regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca;
 - i. deliberare sull'equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
8. Il regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca, nel rispetto del presente regolamento, può aggiungere altre attività di competenza del Collegio dei docenti.

Art. 20 **(Coordinatore)**

1. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del corso di dottorato di ricerca e lo rappresenta nei confronti di tutte le altre Autorità Accademiche. Il Coordinatore convoca e presiede il Collegio dei docenti e soprintende alle attività che fanno capo al corso garantendo il loro ordinato e regolare svolgimento.
2. Per i corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'UniCal, il Coordinatore deve essere un professore di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, della stessa UniCal, facente parte del Collegio dei docenti.
3. Il Coordinatore è eletto dai componenti del Collegio dei docenti.

4. Non si può essere Coordinatore per più di sei anni consecutivi.
5. Il Coordinatore sottopone a conclusione di ciascun anno accademico, e comunque entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione, ed alla Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, una relazione particolareggiata sullo stato del corso per la formulazione del giudizio di cui all'art. 3 del D.M. 30.04.1999. Detta relazione dovrà riportare, fra l'altro, e con riferimento all'ultimo quinquennio, le date effettive di inizio dei corsi e le modalità del loro svolgimento, informazioni circa l'attività didattica e di ricerca e circa le ammissioni degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni circa i tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi occupazionali.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi di un coadiutore scelto tra i componenti il Collegio dei docenti.
7. Il Collegio può nominare, scegliendolo tra i propri componenti, un vice-coordinatore, con pari requisiti del Coordinatore, che potrà sostituirlo in caso di dimissioni ed in attesa di nuova elezione, o impedimento temporaneo a svolgere le proprie mansioni.

Art. 21

(Corpo docente e compensi per i docenti interni ed esterni)

1. Il Corpo docente è costituito oltre che dai componenti il Collegio dei docenti, da esperti e da docenti, nazionali ed internazionali, qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso.
2. Ad esso il Collegio dei docenti può attingere per lo svolgimento delle attività didattiche formative e per l'affidamento delle funzioni di supervisore (tutor) dell'attività di ricerca dei singoli dottorandi.
3. Nel caso di docenti in servizio presso l'UniCal, l'impegno didattico, definito in termini di orario o di crediti, a seconda di quanto previsto dalle norme dell'UniCal, può essere computato nel monte ore (crediti) destinato alla didattica frontale e complessivo, previsto per i docenti ed i ricercatori dalle rispettive norme. Tale impegno sarà definito nel rispetto delle regole e delle priorità che ogni Facoltà stabilirà per coordinare l'attività didattica dei propri Docenti.
4. Componenti del Corpo docente possono essere invitati alle riunioni del Collegio dei Docenti, ma senza diritto di voto.
5. Il Collegio dei docenti, predispone annualmente un piano di spese comprendendovi le spese per le lezioni, i seminari, le conferenze e i convegni, ed ogni altro costo di gestione. Per i docenti il compenso spetta se il proprio impegno è fornito al di là dell'impegno complessivo previsto per i docenti ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione del docente interessato.

Art. 22

(incompatibilità)

1. Il Coordinatore e gli altri membri del Collegio dei docenti non possono svolgere le medesime funzioni in altro corso di dottorato di ricerca.
2. Componenti del Collegio dei docenti possono far parte del Corpo docente di altro corso di Dottorato di Ricerca sia dell'UniCal, sia di altri Atenei italiani e stranieri. Analogamente componenti del Corpo docente possono far parte di un Collegio di docenti di altri corsi di dottorato di ricerca attivati presso altri Atenei, italiani o stranieri.

Art. 23

(rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca già attivi)

1. I corsi di dottorato di ricerca già istituiti sono rinnovabili con proposta del Collegio dei docenti da presentare al Rettore entro il 31 Gennaio di ogni anno.
2. La proposta di rinnovo deve documentare l'esistenza dei requisiti di idoneità previsti al successivo art. 25 .
3. Alla proposta deve essere allegato parere favorevole alla proposta di rinnovo deliberato dal Consiglio, o dai Consigli di Dipartimento, o della Struttura di coordinamento della ricerca, determinata dallo Statuto, che ne hanno proposto l'istituzione e presso cui il corso è stato attivato.
4. L'istruzione delle proposte di rinnovo è identica a quella definita al precedente art. 10 per i corsi di dottorati di ricerca attivati presso l'UniCal o al precedente art. 16 per i corsi di dottorati di ricerca attivati presso altre Sedi universitarie.

TITOLO V – COORDINAMENTO E VALUTAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 24

(Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca)

1. Il Senato Accademico, con cadenza triennale, nomina, su proposta del Comitato per il Coordinamento e la Programmazione (CO.CO.P.), una Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato, composta da un minimo di sei ad un massimo di nove docenti di ruolo in servizio presso l'UniCal che, fra l'altro, dovrà:
 - a. fornire pareri e formulare proposte in tema di normativa sui dottorati di ricerca;
 - b. svolgere attività consultiva per il Senato Accademico in merito al numero di posti per l'attivazione annuale dei corsi di dottorato di ricerca e al rinnovo e/o l'istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca, nonché formulare una proposta di ripartizione delle relative borse di studio fra i corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'UniCal o cui l'UniCal aderisce;
 - c. proporre al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento didattico d'Ateneo;
 - d. preparare una relazione annuale sulle attività dei corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'UniCal o cui l'UniCal aderisce, da presentare al Senato Accademico;
 - e. presentare al Consiglio di Amministrazione richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei corsi di dottorato di ricerca;
 - f. proporre la ripartizione tra i Dipartimenti e le Strutture di coordinamento della ricerca, determinati dallo Statuto, dei fondi per il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca;
 - g. suggerire ai singoli Collegi dei docenti le modifiche necessarie al proprio regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca per meglio coordinare le attività con gli altri corsi di dottorato di ricerca attivati presso l'UniCal o cui l'UniCal aderisce.
2. La proposta di ripartizione dei fondi di cui al comma precedente lettera f) dovrà fare esplicito riferimento alla valutazione comparativa dei corsi di dottorato di ricerca di cui al successivo art. 25 comma 2. La proposta di ripartizione delle borse di studio di cui al comma precedente lettera b) dovrà opportunamente tenere conto della consistenza numerica del Collegio dei Docenti del singolo corso di dottorato, nonché della sua evoluzione temporale.
3. Non si può far parte della Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca per più di sei anni consecutivi.

Art. 25

(requisiti di idoneità e valutazione annuale dei corsi di dottorato di ricerca)

1. La valutazione dei requisiti, di cui al comma successivo, è effettuata dal Nucleo di Valutazione dell'UniCal al momento della individuazione dei corsi di dottorato di ricerca da attivare, nonché con periodicità annuale, mediante un sistema di valutazione d'Ateneo relativo alla permanenza dei requisiti, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi, e facendo riferimento a quanto esplicitamente previsto nel regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca.
2. La valutazione dovrà essere di tipo comparativo fra tutti i corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'UniCal o cui l'UniCal aderisce, e farà uso sia della proposta di rinnovo, sia della relazione del Coordinatore di cui al precedente art. 20 comma 5.
3. Sono requisiti di idoneità dei corsi:
 - a. la composizione del Collegio dei docenti, definita al precedente art. 19 comma 2, cioè la presenza complessiva nel Collegio dei docenti di cui almeno diciotto componenti tra professori e ricercatori del settore o dell'aggregazione di settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso;
 - b. la disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso di dottorato di ricerca e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - c. la qualificazione di ciascun componente del Collegio dei docenti proposto, che deve risultare dalla documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area scientifica di riferimento del corso di dottorato di ricerca;
 - d. la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - e. la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso l'UniCal, altre università, enti pubblici o soggetti privati;
 - f. la predisposizione di un sistema di autovalutazione coerente con il sistema di valutazione d'ateneo, di cui al comma 1.
 - g. l'indicazione di un Coordinatore con i requisiti definiti al precedente art. 20, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area scientifica di riferimento del corso di dottorato di ricerca;
 - h. la presenza di un numero di componenti il Corpo docente proporzionato al numero di iscritti al corso di dottorato di ricerca e con specifiche competenze nelle aree scientifiche su cui debbono sviluppare la propria attività didattica;
 - i. per i corsi di dottorati di ricerca attivi presso altre sedi universitarie e cui l'UniCal aderisce, il Collegio dei docenti deve comunicare al Nucleo di Valutazione quanto stabilito dal precedente art. 15, comma 1, lettera d);
 - j. per i corsi di dottorati di ricerca attivi presso altre sedi universitarie e cui l'UniCal aderisce o attivati in consorzio, deve essere espressamente previsto il riparto dei costi fra le Università e gli Enti pubblici o privati consorziati.
4. A conclusione di ciascun anno accademico il Nucleo di Valutazione dell'UniCal, alla luce delle osservazioni formulate dal Senato Accademico ed alla relazione della Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca redige una relazione annuale sui risultati dell'attività di valutazione, che viene trasmessa dal Rettore al Ministero per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Le osservazioni formulate dal Senato Accademico e la relazione della Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca vengono allegate alla relazione del Nucleo di Valutazione.
5. Collegi dei Docenti, Coordinatori, Commissione consultiva per il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e Nucleo di valutazione, potranno avvalersi degli Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'UniCal, per il reperimento di tutti i dati necessari alla redazione delle relazioni previste nel presente Regolamento.

TITOLO VI - ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 26 (requisiti di accesso)

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso della laurea specialistica o della laurea prevista dagli ordinamenti didattici precedenti all'entrata in vigore del D.M. 4 Agosto 2000, o di titolo accademico conseguito all'estero preventivamente riconosciuto dalle Autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, ovvero dichiarato equipollente dal Collegio dei docenti unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato.
2. Coloro che possiedono un titolo di studio conseguito presso Università straniere che non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca al quale intendono concorrere, farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. Detti documenti dovranno essere tradotti in italiano o in inglese e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero o straniere in Italia, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane.
3. I candidati già in possesso del titolo di dottore di ricerca possono essere ammessi a frequentare, previo superamento della selezione, un nuovo corso di dottorato di ricerca senza, però, poter usufruire della borsa.

Art. 27 (modalità di accesso)

1. L'accesso al corso di dottorato avviene tramite procedura selettiva intesa ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca e dovrà comunque prevedere prove che permettano la valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti.

Art. 28 (bando di ammissione)

1. Il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale, conterrà per ciascun corso di dottorato il diario delle prove di esame, anche in caso di più prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora e della sede in cui si terranno le stesse.
2. I bandi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca possono riservare dei posti con o senza borsa di studio per candidati residenti all'estero in numero non superiore al 50%. Nel caso in cui il numero di candidati residenti all'estero valutati idonei dalla commissione giudicatrice risulti inferiore al numero dei posti ad essi riservati, i posti in eccedenza sono automaticamente resi disponibili per gli altri candidati idonei. Reciprocamente, eventuali posti vacanti nella quota non riservata ai candidati residenti all'estero vengono resi disponibili per idonei stranieri eccedenti i posti riservati.
3. Il bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'UniCal è emanato dal Rettore e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di norma entro il 15 luglio di ogni anno

antecedente la data di attivazione del ciclo e con scadenza 31 agosto. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione al Ministero per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi telematici.

4. Esso indica per ciascuno dei corsi di dottorato da attivare, tra l'altro:

- a. il numero complessivo dei posti banditi;
- b. il numero di posti con borsa ed il numero di posti senza borsa riservati a candidati residenti all'estero ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Corso di Dottorato conseguito all'estero;
- c. la durata del corso;
- d. i diversi campi di ricerca in cui sarà sviluppata l'attività formativa del corso;
- e. il termine di presentazione della domanda, prefissato al 31 agosto ;
- f. le modalità di svolgimento delle prove di esame, specificando altresì eventuali lingue straniere su cui il candidato può sostenere la prova di esame;
- g. i criteri di valutazione dei candidati;
- h. il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire ai sensi del successivo art. 37, eventualmente suddivise per ciascuno dei campi di ricerca in cui sarà sviluppata l'attività formativa;
- i. le modalità di erogazione della borsa di studio;
- j. i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa;
- k. i diritti e gli obblighi del dottorando;
- l. i criteri per l'ammissione agli anni successivi al primo.

Tutte le indicazioni precedentemente elencate dovranno essere definite entro il 30 GIUGNO di ogni anno: Entro il 15 GIUGNO i Coordinatori dei corsi dovranno far pervenire all'Ufficio dottorato le specifiche relative ai vari campi di ricerca, eventuali sedi consorziate, numero complessivo dottorandi da ammettere, eventuale suddivisione di borse e posti per campi di ricerca, data, luogo e ora di svolgimento delle prove di esame.

5. Le prove di ammissione ai corsi di dottorato devono svolgersi tassativamente entro il 20 OTTOBRE di ogni anno. La mancata osservanza dei termini sopra fissati, comporterà lo slittamento del corso al ciclo successivo

-

Art. 29

(Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca)

1. La Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca è nominata dal Rettore su proposta dei singoli Collegi dei Docenti da far pervenire agli uffici competenti entro il 10 settembre di ogni anno anche via fax o posta elettronica.
2. Ciascuna Commissione per l'accesso al corso di dottorato di ricerca si compone di tre membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo, anche stranieri, afferenti al settore o all'aggregazione di settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso di dottorato di ricerca. Almeno due dei tre membri debbono appartenere alla prima o seconda fascia dei professori universitari di ruolo.
3. La Commissione può essere integrata da due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; qualora al consorzio partecipino i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 4 del D.M. 30.04.1999 è in facoltà dei medesimi proporre i nominativi degli esperti che integrano la Commissione d'esame.
4. La Presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età. In assenza di professori di prima fascia, la Presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità, dal più anziano di età. Il Presidente designa il componente che svolgerà le funzioni di Segretario.
5. In relazione a ciascun membro effettivo, il Collegio dei docenti propone un membro supplente.

6. Non si può far parte della Commissione giudicatrice per l'accesso allo stesso corso di dottorato di ricerca per più di tre anni consecutivi.

7. In presenza di più tipologie di borse (Unical ed altri Enti), queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla Commissione Esaminatrice: Tale assegnazione è riportata nel verbale finale della stessa Commissione.

Art. 30

(scadenze per l'indicazione dei membri della Commissione giudicatrice e per l'ultimazione dei lavori)

1. I singoli Collegi dei docenti provvedono all'indicazione dei membri effettivi e supplenti della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca entro il 10 settembre di ogni anno.
2. Il Rettore provvede con proprio decreto alla designazione dei membri effettivi e supplenti delle singole Commissioni giudicatrici.
3. Qualora il Collegio dei docenti non provveda all'indicazione nei termini richiesti, l'inizio del corso di dottorato slitterà al ciclo successivo.
4. La Commissione dovrà completare le operazioni concorsuali entro il 20 ottobre di ogni anno. In caso contrario l'inizio del corso di dottorato slitterà al ciclo successivo

Art. 31

(sostituzione dei commissari)

1. I componenti della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca che cessino dallo status giuridico richiesto per la nomina a Commissario, cessano altresì dall'incarico, salvo conferma del Rettore.
2. Qualora un membro della Commissione giudicatrice rinunci all'incarico o sia impossibilitato a partecipare ad una delle prove di esame, subentra, senza ulteriore adempimento e in via definitiva, un membro supplente.

Art. 32

(preavviso per le prove di esame)

1. Il bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie Speciale, conterrà per ciascun corso di dottorato il diario delle prove di esame, anche in caso di più prove, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora e della sede in cui si terranno le stesse. Non è prevista convocazione dei candidati

Art. 33

(modalità concorsuali)

1. L'esame di accesso al corso di dottorato di ricerca consiste, di norma, nella valutazione dei titoli, in una eventuale prova scritta ed in una prova orale. La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base della presentazione (a) di un curriculum autocertificato e redatto secondo un formato preventivamente predisposto dal collegio dei docenti, (b) di un progetto di ricerca. Il collegio dei docenti nella fase di predisposizione del bando valuterà l'opportunità di far sostenere ai candidati anche la prova scritta.

Il Collegio di Dottorato può decidere che, nella selezione dei candidati per i corsi di dottorato di ricerca relativa a posti con o senza borsa specificamente destinati a cittadini residenti all'estero, le commissioni operino la selezione sulla base dei titoli

presentati e di una eventuale prova orale, che può essere sostenuto per via telematica (art.33, comma 3). Tali titoli comprenderanno il curriculum di studi del candidato e ogni altro documento atto a testimoniare la idoneità alla frequenza delle attività per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Nel caso la prova scritta debba essere sostenuta, il tema d'esame, eventualmente diverso per ogni campo di ricerca in cui sarà sviluppata l'attività formativa ed indicato nel bando di ammissione, deve essere sorteggiato fra tre temi proposti dalla Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca. Nella prova orale è compresa una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere.

2. I risultati della valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi ed il diario della prova successiva dovranno essere affissi all'albo e pubblicati sul WEB della facoltà o del dipartimento presso cui si svolge il concorso di ammissione almeno 15 giorni prima della prova stessa. I risultati della eventuale prova scritta sono affissi nell'albo e pubblicati sul WEB della Facoltà o del Dipartimento presso cui si è svolta la prova, contemporaneamente all'elenco degli ammessi ed al diario delle prove orali.

3. La Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni Commissario attribuisce al Candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova successiva soltanto i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella eventuale prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30.

La prova orale è pubblica e può essere sostenuta anche per via telematica, ai sensi della normativa vigente.

Si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.

4. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca rende pubblici i risultati della prova orale.

5. Ultimata la prova orale la Commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio delle prove.

6. Qualora il bando di ammissione prevede una suddivisione delle borse per campi di ricerca, saranno compilate distinte graduatorie.

7. In presenza di più tipologie di borse (Unical ed altri Enti), queste sono assegnate ai vincitori direttamente dalla Commissione Esaminatrice: Tale assegnazione è riportata nel verbale finale della stessa Commissione.

8. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore, che provvede con decreto all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli stessi per eventuali regolarizzazioni.

Art. 34 **(modalità di ammissione)**

1. L'ammissione al corso di dottorato di ricerca avviene in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal bando rettorale.

2. Prima dell'inizio del corso, in caso di rinuncia o di non espressione di accettazione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione dell'avente diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

3. In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno del corso, il Collegio dei docenti valuta l'opportunità di coprire il posto rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

4. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il vincitore dovrà esercitare opzione per un solo corso di dottorato di ricerca.

5. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico è obbligato a collocarsi in aspettativa conservando, però, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro

6. Al momento della iscrizione al corso di dottorato, lo studente deve indicare il dipartimento di afferenza, scelto tra quelli che hanno concorso all'istituzione del dottorato, all'interno del quale intende svolgere la sua attività di ricerca.

Art. 35 **(pubblicità degli atti)**

1. Le graduatorie di merito, sono pubblicate all'albo ufficiale dell'Amministrazione e sul sito della stessa assieme agli eventuali giudizi sui singoli candidati espressi dalle Commissioni giudicatrici per l'accesso al corso di dottorato di ricerca.
2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi del Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato dall'Università degli Studi della Calabria con Decreto Rettorale 4 giugno 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il 1° agosto 1997, n. 155.

TITOLO VII - OBBLIGHI E DIRITTI DEI DOTTORANDI

Art. 36 **(obbligo allo svolgimento delle attività del corso di dottorato di ricerca)**

Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di frequentare con assiduità il corso di dottorato di ricerca, di compiere attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture all'uopo destinate e di presentare al Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno di corso, una relazione sull'attività di ricerca svolta.

Art. 37 **(borse e contributi)**

1. Il Rettore, con proprio decreto, previa delibera dei competenti Organi Accademici definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce le borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) I dottorandi vincitori di borsa di studio erogata dall'Unical o da qualsiasi altro Ente sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione. Gli eventuali contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
- b) l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera (a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi (in caso di corso di dottorato di ricerca con un numero dispari di posti, il numero delle borse è arrotondato per eccesso);
- d) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti mediante convenzione con soggetti

estranei all'amministrazione universitaria, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;

e) la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;

f) la cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile; il pagamento avviene dietro presentazione dell'attestato di frequenza rilasciato dal Coordinatore del corso di dottorato di ricerca. I coordinatori dei corsi, entro il 15 del mese di novembre, sono tenuti a comunicare all'Ufficio Dottorato e all'Ufficio Stipendi l'elenco degli iscritti che frequentano i corsi, sia di primo che di anni successivi al primo, successivamente, con cadenza quadrimestrale faranno pervenire una comunicazione attestante la regolare presenza e partecipazione alle attività del corso degli allievi;

g) l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento;

In tal caso il pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di permanenza all'estero;

h) l'importo della borsa è identico indipendentemente dalla fonte (Ateneo, Dipartimento, o struttura esterna, pubblica o privata) da cui provengono i fondi.

Art. 38

(limiti di reddito per la fruizione della borsa)

1. Per la fruizione della borsa di studio il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in Euro 12.911,42. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o civile. Il reddito è riferito all'anno di erogazione della borsa. Per il beneficio della borsa, il candidato si avvale della facoltà dell'autocertificazione da riferire al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale è effettivamente erogata la borsa.

2. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o stranieri utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.

Art. 39

(irripetibilità della borsa di studio)

1. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, o frazione di esso, non può chiedere di usufruirne per un nuovo corso di dottorato di ricerca.

Art. 40

(attività dei dottorandi senza borsa)

1. L'attività dei dottorandi senza borsa è disciplinata dal Collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i dottorandi borsisti.

2. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al proseguimento del godimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei docenti di formulare un programma per proseguire la loro attività formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non superiore alla durata fissata nel bando di ammissione incrementata di un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui ai successivi art. 52 e 56.

Art. 41
(attività didattica)

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della legge 210/1998, e successive norme in materia, può essere affidata ai dottorandi una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa nei corsi universitari, che comunque non comprometta l'attività di formazione alla ricerca.
2. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'UniCal e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane. Essa può, comunque, dar luogo all'esonero dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato di ricerca.
3. I Collegi dei docenti, acquisito l'assenso degli interessati, individuano i settori disciplinari nel cui ambito i dottorandi possono svolgere la loro attività didattica, e propongono ai Consigli di corso di studio competenti l'attribuzione di compiti didattici sussidiari o integrativi, anche con finalità di tirocinio, da espletare con la supervisione di uno dei componenti del Collegio dei docenti.
4. I Consigli di corso di studio definiscono tali attività sotto forma di assistenza didattica, esercitazioni, seminari finalizzati allo studio delle discipline appartenenti ai settori indicati dai Collegi dei docenti e ne determinano l'impegno orario.
5. Le attività didattiche assegnate a ciascun dottorando non possono eccedere il tetto delle 30 ore complessive per anno accademico; il loro svolgimento è attestato dal componente del Collegio dei docenti a cui è stata affidata la supervisione e sono menzionate nella relazione annuale sulle attività didattiche dei dottorandi.

Art. 42
(attività assistenziale)

1. Agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a cliniche universitarie o che debbono comunque svolgere attività assistenziale, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 25, della Legge 14.1.1999, n. 4. Tale attività viene svolta senza oneri per il bilancio dell'UniCal e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università italiane.

Art. 43
(partecipazione a progetti di ricerca)

1. I dottorandi possono partecipare a progetti di ricerca, purché tale partecipazione sia portata a conoscenza del Collegio dei docenti e giudicata tematicamente o metodologicamente affine a quella che essi svolgono nell'ambito del corso di dottorato di ricerca.

Art. 44
(mobilità dei dottorandi)

1. I dottorandi sono stimolati ad approfondire la loro preparazione partecipando ad attività culturali esterne all'UniCal.
2. In nessun caso tali attività possono superare complessivamente la metà della durata del corso di dottorato.
3. Ogni qualvolta il dottorando si assenta dalla sede per un periodo superiore a un mese è tenuto a informarne il Coordinatore. Per periodi superiori ad un mese è necessaria l'autorizzazione preventiva secondo le modalità che seguono:

- a. periodi di formazione presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, previa autorizzazione del:
- Coordinatore, per soggiorni di durata inferiore o eguale a 6 mesi;
 - Collegio dei docenti, per periodi superiori;
- b. partecipazione a scuole, workshop, seminari; utilizzo di particolari strumentazioni e attrezzature non esistenti in sede; periodi di ricerca presso Enti o Università per lo svolgimento di programmi di ricerca in cui i dottorandi siano formalmente inseriti e per collaborazioni e consultazioni previa autorizzazione del:
- Coordinatore, per soggiorni di durata inferiore o eguale a 3 mesi e per iniziative che si svolgono in Italia;
 - Collegio dei docenti, per periodi superiori e per iniziative che si svolgono all'estero;
4. Alle autorizzazioni precedenti va aggiunta quella del responsabile dei fondi se la spesa grava su fondi diversi da quelli attribuiti al corso di dottorato di ricerca.

Art. 45
(sospensione dal corso di dottorato di ricerca)

1. Le assenze determinate da malattia, maternità e servizio militare non possono dare luogo ad esclusione dal corso di dottorato.
2. In caso di maternità, la dottoranda può assentarsi, previa presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. E' facoltà della dottoranda scambiare le durate delle possibili assenze prima e dopo il parto.
3. L'assenza determinata da cause diverse da quelle elencate al primo comma deve essere espressamente autorizzata dal Collegio dei docenti.
4. Cessata la causa dell'assenza spetta al Collegio dei docenti decidere se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo all'anno successivo e, nel caso di iscrizione all'ultimo anno, se differire di un anno l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Il dottorando riammesso l'anno successivo godrà di una borsa di studio decurtata della quota già corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.
5. L'assenza superiore ai trenta giorni comporta in ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

Art. 46
(esclusione dal corso di dottorato di ricerca)

1. Su decisione motivata del Collegio dei docenti, il Rettore può disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la ripetizione dell'anno, nonché la revoca della borsa di studio, in caso di:
 - a. giudizio negativo del Collegio dei docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
 - b. attività lavorativa del dottorando svolta senza preventiva autorizzazione del Collegio dei docenti;
 - c. assenze prolungate ed ingiustificate
2. Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed è fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi all'anno per il quale è stato emesso il provvedimento.

Art. 47
(assicurazione dei dottorandi)

1. L'UniCal, se sede del corso di dottorato di ricerca, assicura i dottorandi relativamente alla copertura di tutti i rischi connessi con le loro attività nell'ambito del dottorato in sede e fuori sede.

TITOLO VIII - SVOLGIMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 48
(inizio e termine dei corsi di dottorato di ricerca)

1. Le attività di ciascun anno di corso di dottorato di ricerca, sia per il primo anno che per gli anni successivi al primo, dovranno aver inizio con il mese di novembre e termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Le domande di iscrizioni agli successivi al primo devono essere presentate dal 1° al 31° Ottobre esclusivamente per via telematica, unitamente al giudizio del Collegio dei Docenti.
2. I corsi di dottorato per i quali non sarà rispettato il termine sopra indicato, avranno decorrenza dal mese di novembre dell'anno accademico successivo, in coincidenza con l'attivazione del nuovo ciclo.

Art. 49
(attività dei dottorandi)

1. Ogni regolamento di corso di dottorato di ricerca stabilirà i tipi di attività che i dottorandi dovranno svolgere in relazione alle esigenze formative proprie dell'area scientifico-didattica cui afferiscono
2. La veridicità delle diverse attività svolte dai borsisti è attestata dai Coordinatori sulla base delle indicazioni fornite dai singoli supervisor.

Art. 50
(piano di formazione del dottorando)

1. Il Collegio dei docenti approva per ogni dottorando il piano di formazione finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. A tal fine il Collegio dei docenti nomina un supervisore al quale è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale.
2. Il piano, comprendente l'impiego delle nuove tecnologie applicabili alla ricerca, deve prevedere l'approfondimento ed il completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando, sia mediante insegnamenti di base non contemplati nei precedenti percorsi formativi, sia mediante insegnamenti appositamente previsti per il corso o cicli di seminari organizzati dal Collegio dei docenti.
3. Nel caso di inserimento nel piano di formazione di insegnamenti previsti nei corsi di laurea, la relativa delibera del Collegio dei docenti è trasmessa, a cura del Coordinatore, al titolare dell'insegnamento.

4. In tale delibera il Collegio è tenuto a specificare se al termine del corso il dottorando debba sostenere una prova di accertamento.

5. Il regolamento delle attività del corso di dottorato di ricerca stabilirà le procedure per l'accertamento del profitto, dell'attività di ricerca, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo e per l'ammissione all'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

TITOLO IX - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

Art. 51

(esame finale)

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Esso è conferito dal Rettore. L'Università ne certifica il conseguimento. Nelle more della consegna del diploma originale, il Rettore può rilasciare un certificato sostitutivo. Detto certificato si rilascia in un unico esemplare e deve essere restituito alla consegna del diploma originale.

Art. 52

(redazione e presentazione della tesi)

1. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Essa deve contenere, in tal caso, una esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese e/o altra lingua straniera indicata dal Collegio dei docenti.
2. Per comprovati e gravi motivi, il Rettore può autorizzare un differimento del termine di presentazione della tesi. A tale scopo i candidati, nei medesimi termini di scadenza della presentazione della tesi dovranno presentare all'Ufficio dottorati di ricerca una richiesta di proroga in carta semplice.
3. Il differimento potrà, altresì, essere concesso su parere favorevole del Collegio dei docenti, per esigenze di approfondimento della tesi stessa per non più di una volta.
4. La proroga comporta il differimento dell'esame finale al ciclo successivo, ma non dà comunque diritto al godimento della borsa di studio.

Art. 53

(composizione e nomina delle commissioni)

1. Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca sono composte da tre membri effettivi, scelti tra professori e ricercatori di ruolo, di cui almeno due professori, e due componenti quali membri supplenti. Tutti i membri devono essere esperti nelle discipline attinenti al settore o all'aggregazione di settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso di dottorato di ricerca e non devono essere componenti del Collegio dei docenti o supervisor dei candidati. Almeno due membri devono appartenere ad università, anche straniere, non partecipanti al dottorato.
2. Le commissioni sono nominate dal Rettore, su designazione del Collegio dei docenti, alla conclusione del ciclo di dottorato entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
3. Le commissioni per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, scelti dal Rettore nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Per i dottorati che fanno riferimento a differenti settori

disciplinari corrispondenti a differenti curricula seguiti dai candidati, si può proporre la nomina di più Commissioni, ognuna relativa ad un sottosettore.

4. Presidente della commissione è il professore di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo, qualora presente, o il professore di seconda fascia con maggiore anzianità nel ruolo. Il Presidente designa il componente che svolgerà le funzioni di Segretario.

5. Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.

Art. 54

(adempimenti delle commissioni)

1. Le commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca devono concludere obbligatoriamente i lavori nei 90 giorni successivi alla notifica della nomina. Esse comunicano data, ora e luogo degli esami finali all'Ufficio dottorati di ricerca almeno 30 giorni prima.
2. Gli esami si svolgono presso strutture dell'UniCal.
3. I componenti delle commissioni riceveranno copia della relazione del Collegio dei docenti sull'attività svolta da ciascun candidato. Le tesi saranno recapitate ai componenti delle commissioni a cura dei candidati da esaminare.

Art. 55

(espletamento dell'esame finale)

1. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene attraverso l'esame della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dai candidati, della tesi finale scritta, con particolare riferimento ai suoi contenuti originali, e della esposizione che ne viene fatta.

2. L'esame si intende superato se la commissione esprime un giudizio globale positivo.

3. Al termine dei lavori la Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulla preparazione di ogni candidato e sulle tesi presentate.

4. Le sedute degli esami finali sono pubbliche e deve essere assicurata la pubblicità degli atti relativi.

5. I candidati che riportano valutazione negativa potranno ripetere l'esame finale una sola volta l'anno successivo con le modalità di cui al successivo art. 56, comma 2.

6. I candidati sono convocati per gli esami finali mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita con tassa a proprio carico presso il recapito indicato nella domanda di ammissione di cui al successivo art. 57 almeno 15 giorni prima della data fissata. Una eventuale convocazione per posta elettronica è considerata validamente effettuata qualora il destinatario ne accusi ricevuta con il medesimo mezzo.

Art. 56

(assenza agli esami finali)

1. Le date fissate per l'esame finale non possono essere disattese.
2. I candidati assenti possono chiedere al Rettore di tenere conto di cause di forza maggiore, debitamente documentate, che hanno precluso la partecipazione. Il Rettore può autorizzare

l'ammissione agli esami del ciclo successivo, se riterrà l'assenza giustificata. In caso di mancata attivazione del corso di dottorato di ricerca il Rettore può nominare apposita commissione con le modalità di cui al precedente art. 53 oppure ammettere il candidato agli esami di corso di dottorato di ricerca affine dell'UniCal o di altra sede universitaria.

Art. 57
(adempimenti dei candidati)

1. I candidati che concludono il ciclo dei corsi di dottorato sono tenuti a presentare all'Ufficio dottorati di ricerca, entro il 30 Settembre, domanda in carta da bollo di ammissione all'esame finale. La domanda dovrà riportare le generalità complete, il recapito presso il quale si intende essere convocati, il recapito telefonico nonché, eventualmente, il sottosectore disciplinare corrispondente al curriculum seguito.

2. Entro e non oltre il 30 novembre i candidati devono depositare presso detto ufficio quattro copie della tesi firmate dal coordinatore e dal supervisore, e corredate da quattro copie della relazione del Collegio dei docenti sull'attività svolta durante i corsi.

3. I candidati, conosciuta la composizione della commissione giudicatrice, provvederanno personalmente a spedire ad ogni singolo componente copia della propria tesi firmata dal coordinatore e dal supervisore.

Art. 58
(deposito tesi)

1. L'UniCal successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Una copia della tesi viene depositata presso la Biblioteca centrale dell'UniCal ed un'altra copia presso il Dipartimento cui il corso di dottorato di ricerca principalmente afferisce, individuato secondo le indicazioni del Collegio dei docenti.

Art. 59
(rimborso spese ai componenti delle commissioni)

1. Ai componenti delle commissioni, sia di ammissione che per gli esami finali, di cui al presente regolamento non appartenenti all'UniCal compete il rimborso per spese di missione corrispondente a quello dei dipendenti dell'Università di pari grado.

TITOLO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
INTERNAZIONALE

Art. 60
(convenzione)

1. La convenzione di cui al precedente art. 3 deve prevedere:
 - a. le modalità di nomina e la composizione della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso;
 - b. le modalità di accesso al corso di dottorato di ricerca assicurando la valutazione comparativa dei candidati, i tempi per l'espletamento, nonché le modalità per la pubblicità degli atti;
 - c. le modalità di nomina e la composizione della Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, assicurando in ogni caso la presenza di membri rappresentanti di almeno due sedi universitarie consorziate;

- d. la disponibilità delle sedi universitarie consorziate ad ospitare gli iscritti al corso di dottorato di ricerca per un periodo corrispondente ad almeno un anno accademico ed a mettere a loro disposizione le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, a garantire i servizi forniti ai propri dottorandi;
- e. l'impegno delle sedi universitarie consorziate a rilasciare al dottorando, che abbia svolto attività di studio e ricerca presso le proprie strutture per un periodo corrispondente ad almeno un anno accademico sotto la guida di un supervisore appartenente alla sede stessa e che abbia superato l'esame finale, congiuntamente al titolo di dottore di ricerca, il titolo accademico che il rispettivo ordinamento didattico considera equipollente.
- f. nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese della Unione Europea, al titolo conseguito con il superamento dell'esame finale, se la convenzione lo prevede, è attribuita la qualifica di "*titolo europeo*"

Art. 61
(proposta di istituzione)

1. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca, oltre alle indicazioni di cui al precedente art. 8, definiscono altresì:
 - a. lo schema della convenzione di cui al precedente art. 3, come integrato dal precedente art. 60;
 - b. le modalità di nomina e la composizione della Commissione giudicatrice per l'accesso al corso di dottorato di ricerca;
 - c. le modalità di accesso al corso di dottorato di ricerca;
 - d. le modalità di nomina e composizione della Commissione per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca.

Art. 62
(modalità di ammissione)

1. Il bando di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca internazionale, oltre alle indicazioni del precedente art. 28, contemplerà anche l'obbligo del vincitore di trascorrere presso una sede universitaria consorziate straniera un periodo di studio e ricerca sotto la guida di un supervisore appartenente alla sede stessa, secondo quanto disposto dal Collegio dei docenti.
2. Il bando di ammissione, può prevedere la possibilità che i candidati residenti in Paesi stranieri svolgano le prove presso altre sedi del Paese di residenza, secondo le indicazioni della Commissione giudicatrice.
3. La pubblicazione del bando di ammissione è subordinata alla sottoscrizione della convenzione che disciplina i rapporti tra le parti del consorzio da parte dei rappresentanti legali delle università consorziate.

Art. 63
(determinazione delle sedi in cui svolgere le attività)

1. Spetta al Collegio dei docenti determinare per ciascuno degli ammessi le sedi universitarie presso cui svolgere attività di studio e ricerca.

Art. 64
(discussione della tesi)

1. Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata con il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando che ne faccia richiesta a svolgere l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in altra università partecipante al consorzio.

Art. 65
(deposito delle tesi)

1. Entro e non oltre il 30 novembre i candidati devono depositare presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca cinque copie della tesi firmate dal coordinatore e corredate da cinque copie della relazione del Collegio dei docenti sull'attività svolta durante i corsi, stilata sia in lingua italiana che in lingua inglese.

**TITOLO XI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA IN CO-TUTELA
DI TESI**

Art. 66
(accordi bilaterali)

1. L'UniCal favorisce la stipula di accordi bilaterali con Università straniere aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistente nella elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'UniCal e di un docente dell'Università parte dell'accordo.
2. L'istituto di cui al precedente comma presuppone che il dottorando sia iscritto al primo anno di corso di un dottorato di ricerca istituito presso una delle Università-partner.

Art. 67
(convenzione, obblighi delle Università partner e dei dottorandi)

1. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a. il dottorando che abbia assolto agli oneri di iscrizione presso l'Università di appartenenza è considerato regolarmente iscritto presso entrambe le università parti dell'accordo;
 - b. l'Università-partner mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c. l'Università-partner fornisce al dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d. il dottorando che si avvale del programma di co-tutela effettua i propri lavori sotto il controllo e la responsabilità di un relatore di tesi in ciascuna delle Università-partner;
 - e. il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;
 - f. l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca consisterà nella discussione di una tesi davanti ad una Commissione esaminatrice che si compone di rappresentanti scientifici dei due Stati designati in numero equivalente dai Rettori delle università-partner;
 - g. il candidato può scegliere presso quale delle due Università e in quale delle due lingue sostenere la discussione della tesi;
 - h. all'atto del superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca il dottorando consegue congiuntamente il titolo di dottore di ricerca e il titolo che l'ordinamento didattico dell'Università-partner considera equipollente al primo;
 - i. la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla

normativa vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun Paese coinvolto nella co-tutela.

2. La convenzione stabilisce inoltre gli oneri finanziari a carico di ciascuna sede connessi alla mobilità del dottorando.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 68

(disposizioni finali e transitorie)

1. In via transitoria i dottorati aventi collegio inferiore a diciotto possono continuare a sussistere solo in quanto facenti parte di scuole di dottorato attivati presso l'Unical

2. I dottorati attivati alla data di emanazione del decreto rettorale che modifica il presente regolamento, adeguano la numerosità del collegio docenti prima dell'attivazione del venticinquesimo ciclo.

3. In tale periodo transitorio i dottorati con numerosità inferiore a quella prevista, e comunque non inferiore a dodici, continuano a concorrere alla ripartizione delle risorse di Ateneo riservate ai dottorati

Art 69

(disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento acquistano immediata efficacia dalla emanazione del Decreto rettorale di pubblicazione del presente Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca. Alla data di pubblicazione è abrogato il precedente regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettoriale n. 200 del 21 dicembre 2012, nonché tutte le successive modificazioni e integrazioni.

F.TO IL RETTORE